

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1240

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2002

—————

Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell’amianto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella fase finale della scorsa legislatura fu elaborato in 11^a Commissione (lavoro, previdenza sociale) un testo di riforma della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di amianto, frutto del proficuo lavoro dei colleghi e di tutte le parti sociali interessate al provvedimento.

Nel testo si esprimeva, tra l'altro, l'opportunità di intervenire sulla norma prevista al comma 8 dell'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992, che limita il riconoscimento del carattere usurante delle lavorazioni dell'amianto ai soli lavoratori esposti per più di dieci anni. Questo limite è risultato in molti casi privo di qualsiasi valore dal momento che, come scientificamente provato, il mesotelioma, tumore maligno della pleura e del peritoneo, ha un tempo di latenza intorno ai venti-trenta anni ed è accertato che insorge anche per periodi di esposizione modesti.

Inoltre, l'elevato numero di contenziosi e relative pronunce della magistratura e, soprattutto, le frequenti contraddittorie interpretazioni giurisprudenziali, hanno, di fatto, determinato una disomogenea applicazione della normativa.

Anche sulla base di questa considerazione, i lavoratori impegnati in attività soggette al rischio amianto per lunghi periodi di esposizione, anche se inferiori ai dieci anni, hanno inteso il limite indicato una norma iniqua e lesiva dei loro diritti.

L'eliminazione del periodo previsto all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 ai fini dell'applicazione del moltiplicatore 1,5 al periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali consentirebbe il superamento delle più evidenti disparità di trattamento tra i soggetti che hanno subito una esposizione all'amianto per periodi comunque prolungati.

L'articolo 1 del presente disegno di legge interviene nei confronti dei lavoratori per i

quali permane l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto. A tal fine vengono, al comma 2, determinate le attività lavorative che comportano esposizione all'amianto anche successivamente all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992.

L'articolo 2 definisce, fino l'entrata in vigore della presente legge, le attività che hanno determinato esposizione all'amianto. Con l'entrata in vigore del decreto che definisce tali attività cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e classificazione adottate sulla base della legge n. 257 del 1992.

L'articolo 3 prevede l'esercizio del potere sostitutivo del Governo, e il suo svolgimento, nel caso in cui i piani delle regioni e delle provincie autonome non siano approvati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 4 esplica le modifiche apportate alla legge, 27 marzo 1992, n. 257.

L'articolo 5 stabilisce l'automaticità delle prestazioni e con l'articolo 6 si provvede a istituire un Fondo di solidarietà per i lavoratori esposti all'amianto e per le famiglie dei lavoratori effetti da patologie correlate all'amianto e deceduti a causa di esse. È, inoltre previsto un risarcimento danni per patologie asbestocorrelate (articolo 7) a valere sul Fondo di cui all'articolo 6.

L'articolo 8 stabilisce le sanzioni amministrative destinate alle imprese che operino con attività lavorative che esponano i lavoratori all'amianto e che non abbiano rispettato o non rispettino l'obbligo dei versamenti contributivi per l'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio amianto.

Con l'articolo 9 si provvede alla copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Lavoratori per i quali permane l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto)

1. Nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo generale, posto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, di superamento della presenza di amianto nelle attività lavorative, comprese quelle di bonifica, dalla data in vigore della presente legge, ai lavoratori ancora addetti ad attività che determinino comunque esposizione all'amianto, continuano a essere riconosciuti gli specifici benefici previdenziali previsti all'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.

2. Ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui al comma 1, vengono considerate attività lavorative che determinano esposizione all'amianto per i loro addetti, fatte salve quelle già previste dalla citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, esclusivamente le opere di bonifica di miniere e cave di amianto di siti industriali, di discariche abusive in cui venga accertata presenza di amianto e di discariche autorizzate nelle quali sia rilevata la presenza di amianto trattato con modalità non conformi a quanto previsto dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, di scoibentazione nell'edilizia, nell'impiantistica e nei mezzi di trasporto ferroviari, stradale e navale, di ordinaria e straordinaria manutenzione di manufatti, macchinari e impianti industriali con presenza di amianto in qualsiasi forma.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate e classificate le attività di cui al comma 2.

4. Per i lavoratori impiegati in attività di cui al comma 2, permane l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestite dagli enti previdenziali competenti.

5. Le attività di cui al comma 2 si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

6. La valutazione del rischio di esposizione ad amianto e la certificazione di restituibilità di aree, siti industriali ed edifici avvengono secondo i criteri e le metodologie di cui al decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994.

Art. 2.

(Attività lavorative che hanno determinato esposizione all'amianto)

1. Le attività lavorative che hanno determinato, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, esposizione all'amianto per i lavoratori addetti sono individuate e classificate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto, ove esistano, delle rilevazioni che hanno concorso alla definizione dei piani di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e classificazione adottate sulla base della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Poteri sostitutivi)

1. I piani delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992.

2. Le regioni e le province autonome, e il Governo nel caso dell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ed eventualmente attraverso audizioni, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all'amianto.

Art. 4.

(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è soppresso.

2. Il comma 8 dell'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«8. Per i lavoratori che risultino essere stati o che sono esposti all'amianto l'intero

periodo lavorativo di esposizione soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione all'amianto, è moltiplicato, ai fini della prestazione pensionistica, per il coefficiente 1,5».

3. Per lavoratori esposti di cui al comma 8 dell'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si intendono i soggetti che svolgano o abbiano svolto le attività lavorative comprese nell'ambito delle classificazioni definite agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 5.

(Automaticità della prestazioni)

1. I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche nel caso in cui l'esposizione all'amianto si determini o sia determinata a causa del mancato rispetto da parte delle aziende delle prescrizioni relative alla sicurezza e anche a favore dei lavoratori che operino, ovvero che abbiano operato, in attività lavorative individuate e classificate ai sensi degli articoli 1 e 2, per le quali le rispettive imprese di appartenenza non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ai versamenti contributivi per l'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di esposizione all'amianto.

2. Le classificazioni di cui agli articoli 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, costituiscono un indice di riferimento anche per l'accertamento degli effetti dell'esposizione al rischio amianto sull'integrità fisica dei singoli lavoratori per tutti gli aspetti previdenziali di tutela.

Art. 6.

(Fondo di solidarietà per i lavoratori esposti all'amianto e per le famiglie dei lavoratori affetti da patologie correlate all'amianto e deceduti a causa di esse)

1. È istituito, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un Fondo di solidarietà per i lavoratori esposti all'amianto e per le famiglie dei lavoratori affetti da patologie correlate all'amianto e deceduti a causa di esse, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è finanziato:

a) da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato, pari a 100 milioni di euro;

b) da una quota, pari all'incremento dello 0,1 per cento dei contributi versati dalle imprese esercenti le attività di cui all'articolo 1, comma 2, relativi all'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto;

c) da una quota di proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8;

d) dai proventi derivanti dalle azioni di rivalsa nei confronti delle imprese inadempienti agli obblighi previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nelle quali si siano verificate malattie professionali, codificabili come lesioni colpose;

e) da una quota dei proventi percepiti dagli istituti previdenziali e derivanti dai canoni di locazione del proprio patrimonio immobiliare e dall'alienazione di immobili di proprietà di tali istituti.

3. La misura delle quote di cui alle lettere c) e d) del comma 2 è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare l'importo del contributo di cui alle lettera *a*) del comma 2. All'onere a carico dello Stato, come determinato alla lettera *a*) del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

(Risarcimento di danni per patologie asbestocorrelate)

1. I soggetti risultanti affetti da patologie asbestocorrelate, nonché i loro familiari, accedono a un risarcimento dei danni subiti, qualora non già liquidati in altra sede, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6.

2. Il Ministro della salute vigila, anche richiedendo un rapporto annuale sul ricorso sistematico all'azione di rivalsa in tutte le sezioni provinciali dell'INAIL, nei confronti delle aziende che abbiano violato le norme di previdenza e sicurezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'entità dei risarcimenti esigibili, comunque non inferiori ai livelli medi dei risarcimenti decretati dai giudici civili e penali, facendo riferimento ai tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento del nesso di causalità è affidato ai servizi per la prevenzione e la si-

curezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) competenti per territorio, coadiuvati dai servizi di igiene pubblica dei dipartimenti di prevenzione nel caso di patologie asbestocorrelate causate da esposizioni ambientali e paralavorative.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Le imprese che operano con attività lavorativa che espongono i lavoratori all'amianto e che non abbiano rispettato, o che non rispettino, l'obbligo dei versamenti contributivi per l'assicurazione contro le malattie professionali dall'esposizione all'amianto, corrispondono all'INAIL quanto non versato, incrementato da quanto previsto dalle procedure dell'INAIL in termini di interessi e more, con l'aggiunta di una sanzione amministrativa da 2.600 a 5.200 euro per ogni anno, o frazione di esso, di mancato versamento per singolo lavoratore. Una quota, non inferiore al 50 per cento, dei proventi ricavati dalle sanzioni amministrative è devoluta al Fondo di cui all'articolo 6.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 miliardo di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

